

## Niente ravvedimento speciale 2018 per gli Isa da 8 a 10

Niente ravvedimento speciale per l'annualità 2018 per i contribuenti con Isa da 8 a 10 (per quell'anno): il periodo d'imposta non è più accertabile dallo scorso 31 dicembre 2023 grazie alla riduzione di un anno termini di decadenza concesso dal regime premiale Isa.

Potenzialmente penalizzato chi ha già versato la sostitutiva per scudare l'annualità e che probabilmente non potrà riaverla indietro. La proroga al 31 dicembre 2025 dei termini per la notifica degli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2024 disposta dall'articolo 2-quater comma 14 del dl 113/2024 intercetterà quindi l'annualità 2018 per i soggetti non affidabili fiscalmente (con isa da 7,99 in giù). Colpiti dalla proroga anche i contribuenti "affidabili" nell'annualità 2019 i cui termini per gli accertamenti con la riduzione da regime premiale isa sarebbero spirati il prossimo 31 dicembre e che vengono "allungati" di un anno al 31 dicembre 2025. Queste sono le informazioni emerse dalla risposta n.5-03163 fornita da Federico Freni sottosegretario del ministero dell'economia in risposta all'interrogazione parlamentare, di Mariangela Matera (FdI) in VI Commissione Finanze in merito agli effetti combinati del regime premiale Isa con la proroga di un anno dei termini per l'accertamento prevista per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb).

**Niente scudo per gli affidabili nel 2018.** Va preliminarmente evidenziato che l'articolo 2-quater del dl 113/2024 che ha introdotto e disciplina lo scudo fiscale, all'ultimo periodo del comma 14 ha stabilito che per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (gli Isa) che aderiscono al Cpb, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del dpr 600/1973 e all'articolo 57 del dpr 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Dalla struttura normativa, non risultava chiaro se gli effetti di tale disposizione andassero ad interagire solo con i termini "ordinari" oppure se avessero un impatto anche con le scadenze "accorciate" dalla riduzione di un anno prevista in caso di accesso al premiale Isa.

Per dirimere il dubbio, nel question time gli onorevoli interroganti chiedevano infatti se in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime ISA, se la riduzione di un anno dei termini di accertamento andasse confermata per l'annualità del 2018, scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza previ-

sta fosse il 31 dicembre 2024 oppure, in caso contrario, se i termini si intendessero riaperti.

La risposta va a specificare che i termini per l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023 e tali termini non sono quindi interessati da nessuna proroga.

Per il 2019 invece il cui termine di decadenza, per i medesimi contribuenti che a seguito dell'applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al Cpb, l'ultimo periodo del richiamato comma 14 dell'articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Termina la risposta evidenziando ulteriormente che la proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex art. 2-quater in relazione al cennato periodo d'imposta 2019.

### I numeri del concordato

Solo dopo il due dicembre si avrà certezza del gettito. A comunicarlo l'Agenzia delle entrate rispondendo a un question time di Emiliano Fenu, deputato M5S presentato in commissione finanze della Camera.

Nella risposta fornita dal ministero che riporta la posizione dell'Agenzia si specifica che per il periodo d'imposta 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi era fissato, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, al 31 ottobre 2024. Ne deriva che, per tutti i contribuenti caratterizzati da un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i termini per aderire al CPB potrebbero non essere ancora scaduti e che, pertanto, il dato relativo alle adesioni al 31 ottobre non può essere considerato definitivo.

«Occorre, altresì, considerare che, ad oggi, peraltro, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata di acconto. Solo successivamente a tale data, sarà possibile, pertanto, determinare una prima approssimazione del gettito correlato alla adesione al CPB».

Le adesioni al concordato sono complessivamente 522.195, di cui 403.472 soggetti Isa e 118.723 contribuenti forfettari. Le dichiarazioni inviate complessivamente al 31 ottobre sono state 4.408.346 di cui 2.676.626 per i soggetti Isa e 1.731.720 per i forfettari.

**Duilio Liburdi  
e Giuliano Mandolesi**

© Riproduzione riservata

